

## A proposito della sentenza n. 50 del 2022

Con la sentenza n. 50 del 2022 la Corte costituzionale si è pronunciata sull'inammissibilità del referendum sull'art. 580 del codice penale. La rilevanza dell'argomento affrontato e la particolare attualità del dibattito sulle scelte di fine vita rappresentano l'occasione per un approfondimento su alcune questioni affrontate nella decisione. BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto ha proposto ad alcuni esperti una riflessione su quattro binomi intorno ai quali ruota l'argomentazione della Corte (ammissibilità e inammissibilità; vulnerabilità e autodeterminazione; volontà popolare e ir/responsabilità istituzionale; disponibilità e indisponibilità della vita).

### Ammissibilità/inammissibilità

**Benedetta Liberali**

*Professoressa associata di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano*

*Mail: [benedetta.liberali@unimi.it](mailto:benedetta.liberali@unimi.it)*

Riflettere sulle ragioni che hanno condotto la Corte costituzionale a pronunciarsi nel senso dell'inammissibilità (definita *prevedibile, prevista, ma non scontata*<sup>1</sup>) del quesito referendario relativo all'art. 579 cp. induce a soffermarsi su tre specifici passaggi argomentativi in cui si snoda la sent. n. 50 del 2022.

Preliminarmente, la Corte costituzionale ricorda l'obiettivo del giudizio di ammissibilità del

referendum (ossia verificare se il venir meno della disciplina non comporti di per sé un *pregiudizio totale* rispetto all'applicazione di un precepto costituzionale) e le modalità con cui esso deve essere condotto (che non devono trasformarlo in un giudizio di legittimità costituzionale anticipato sulla normativa di risulta)<sup>2</sup>.

In secondo luogo, la Corte rileva lo scostamento fra la finalità oggettiva del quesito (ossia la liberalizzazione senza alcun limite dell'omicidio del consenziente, tranne laddove evidentemente il consenso non possa essere ritenuto sussistente) e il proposito del comitato promotore (teso a rendere lecita la condotta dei terzi che pongano in essere la condotta nei confronti di soggetti che si trovano in specifiche condizioni di salute).

Da ultimo, la Corte conclude per la qualificazione dell'art. 579 cp. quale normativa, allo stato, costituzionalmente necessaria, ma non per questo a contenuto costituzionalmente vincolato.

Ecco che in questo ultimo passaggio – in cui viene ricostruita, in modo pur sintetico, la classificazione delle discipline sottratte al "rischio abrogativo" – emergono alcuni spunti di interesse, che consentono di soffermarsi con osservazioni di più ampio respiro non solo sulla valutazione che in sede di giudizio di ammissibilità del referendum è demandata alla Corte, ma anche – e forse soprattutto – sul rapporto fra questa e il legislatore, nella specifica materia della fine della vita.

1. La Corte non condivide la tesi dei promotori circa la possibilità di interpretare la normativa di risulta alla luce del quadro ordinamentale in cui si inserisce, in particolare tenendo conto della legge n. 219 del 2017 in riferimento alla

<sup>1</sup> S. PENASA, *Una disposizione costituzionalmente necessaria ma un bilanciamento non costituzionalmente vincolato?*, in *Diritticomparati*, 17 marzo 2022.

<sup>2</sup> Si vedano M. D'AMICO, *Aspettando la Corte costituzionale: alcune riflessioni sul referendum sull'art. 579 c.p.*, in *Riv. Gruppo di Pisa*, I, spec. IV, 2022, 11, e A.

RUGGERI, *Autodeterminazione versus vita, a proposito della disciplina penale dell'omicidio del consenziente e della sua giusta sottrazione ad abrogazione popolare parziale*, in *Dirittifondamentali*, I, 2022, 479, che prefigura la possibilità di un controllo di ammissibilità che si apra al merito dei quesiti.

costruzione del consenso e della sent. n. 242 del 2019 della stessa Corte con riguardo alla fattispecie dell'aiuto al suicidio<sup>3</sup>.

2. La Corte, in ogni caso e in modo particolarmente significativo, non si sottrae dal qualificare esplicitamente l'iniziativa referendaria quale *reazione* all'inerzia del legislatore in materia, che si è protratta nonostante i *ripetuti moniti* a esso indirizzati con l'ord. n. 207 del 2018 e la sent. n. 242 del 2019, con ciò rendendo quanto mai chiaro il suo fermo disappunto e non potendo però che ritenere irrilevanti i propositi dei promotori che pure avrebbero voluto *fungere da volano* per un'iniziativa legislativa tesa a colmare il vuoto normativo determinato dall'esito abrogativo della consultazione referendaria<sup>4</sup>.

3. La Corte, laddove qualifica l'art. 579 cp. quale *normativa costituzionalmente necessaria*, ma non a contenuto costituzionalmente vincolato, ulteriormente tiene a ricordare – se ve ne fosse bisogno – che proprio in quanto tale essa può ben essere modificata o sostituita nel suo impianto dal legislatore, non costituendo per definizione l'unica soluzione costituzionalmente compatibile; un bilanciamento fra la tutela della vita umana e la garanzia della libertà di autodeterminazione è, infatti, possibile, ma non attraverso la pura e semplice abrogazione.

4. Qui risiede il passaggio forse più rilevante della decisione di inammissibilità: sia perché esso ci riconsegna, in fondo, il motivo ultimo che impedisce alla Corte di decidere nel senso

dell'ammissibilità, sia perché con esso si arricchisce di un ulteriore importante e niente affatto secondario tassello il quadro del complessivo e complesso rapporto con il legislatore.

La sent. n. 50, infatti, sottolinea la portata ampia e generale della liberalizzazione della condotta omicidiaria (con il valido consenso della persona uccisa), che sarebbe introdotta per via referendaria, *senza alcun riferimento limitativo*.

In tale prospettiva vengono dettati quattro specifici profili la cui mancanza (nella normativa di risulta) rende inammissibile il quesito e la cui indicazione da parte della Corte (al contrario e in positivo) sembra costituire l'ennesimo tentativo di dialogo con (o un vero e proprio suggerimento verso) il legislatore.

Non potendo peraltro la Corte, con ogni evidenza, fare ricorso alla tecnica inaugurata con l'ord. n. 207 del 2018 (ossia al differimento della trattazione delle questioni sottese al quesito referendario), essa indica – in ben due passaggi della motivazione – gli elementi che sembrano necessari per assicurare la tutela minima del bene della vita, in relazione alla condotta omicidiaria del consenziente: a) la selezione dei motivi per i quali il consenso viene prestato; b) la definizione delle forme di espressione dello stesso; c) la qualità del soggetto agente (e anche le ragioni che lo muovono); e d) le modalità con cui viene provocata la morte.

Proprio questo arricchimento di merito delle motivazioni che sorreggono la decisione di inammissibilità sembra costituire un ulteriore sollecito o aiuto al legislatore, cui viene precisamente

<sup>3</sup> Si veda U. ADAMO, *Intorno al giudizio sull'ammissibilità del referendum per l'abrogazione parziale dell'art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente)*, in *Oss. AIC*, I, 2022, 248 s., che aveva suggerito l'ipotesi di una decisione *interpretativa di ammissibilità*.

<sup>4</sup> Sulla possibilità di una decisione della Corte nel senso dell'ammissibilità con monito al legislatore sia consentito il rinvio a B. LIBERALI, *Un'occasione "storica" per la Corte costituzionale (fra giudizio di ammissibilità del referendum sull'omicidio del consenziente e iniziativa legislativa sul suicidio assistito)?*, in *Riv. Gruppo di Pisa*, I, spec. IV, 2022, 27.

suggerito il percorso che andrebbe seguito nella definizione della futura e auspicabile disciplina. Sullo sfondo resta la considerazione per la quale la Corte costituzionale in occasione sia della sent. n. 242 del 2019, sia della sent. n. 50 del 2022 si è potuta occupare esclusivamente della condotta dei terzi (nel primo caso quella dell'aiuto al suicidio, nel secondo quella omicidiaria), pur con le note differenze che caratterizzano il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale e il giudizio di ammissibilità del referendum.

La centralità del soggetto che chiede di essere aiutato a suicidarsi o di essere ucciso certamente emerge in entrambe le occasioni, ma con esiti diversi proprio considerando il tipo di giudizio costituzionale prescelto. Nella sent. n. 242 la posizione del soggetto che viene aiutato al suicidio contribuisce in modo decisivo a definire lo stesso perimetro di liceità della condotta del terzo, dandosi preminente rilievo alla dignità intesa in senso soggettivo, senza però che questo conduca al riconoscimento di un vero e proprio diritto all'aiuto al suicidio (non essendo questo l'oggetto delle questioni di legittimità costituzionale sollevate). Nella sent. n. 50, invece, la posizione del richiedente la morte impedisce di eliminare seccamente la *tutela minima* predisposta dall'art. 579 cp., proprio perché secondo la Corte non sarebbe possibile differenziare la valutazione a seconda della tipologia di condizioni fisiche o psichiche in cui si trova lo stesso.

Qui risiede in fondo il punto nevralgico del rapporto fra Corte costituzionale e legislatore (ma anche fra quest'ultimo e corpo elettorale) che segna la stessa scelta fra ammissibilità e inammissibilità del quesito referendario, che ha costituito l'oggetto specifico dei *ripetuti moniti* della prima nei confronti del secondo e che consentirà di valutare le possibili ulteriori tappe di questo

percorso: la necessità di una specifica regolamentazione funzionale a garantire effettività di accesso alla prestazione richiesta suicidaria o omicidiaria. In relazione a entrambe le fattispecie la Corte ha individuato gli specifici requisiti e i profili che devono essere presi in considerazione da parte del legislatore nell'esercizio della sua pur riconosciuta discrezionalità in materia.

Come è altrettanto noto, però, il legislatore, se non ha colto l'occasione per introdurre una disciplina organica a seguito dell'ord. n. 207 del 2018, negli ultimi mesi ha accelerato il percorso di approvazione del disegno di legge sulla morte anticipata medicalmente assistita, da un lato non aderendo in modo eccentrico ad alcune indicazioni contenute nella sent. n. 242, dall'altro lato limitandosi a regolare la fattispecie dell'aiuto al suicidio e non anche quella dell'omicidio del consenziente<sup>5</sup>.

Considerando i passaggi della motivazione in cui si valorizzano le argomentazioni del comitato promotore, si riconosce che il quesito non poteva essere diversamente costruito e, in definitiva, emerge un implicito giudizio circa il perimetro di disponibilità della propria vita, come avvenuto nella sent. n. 242, la decisione di inammissibilità del quesito referendario sembra prevalentemente orientata, ancora una volta, verso il legislatore: una decisione di inammissibilità che si potrebbe definire "vestita", dunque, con monito particolarmente rafforzato.

<sup>5</sup> In senso critico si vedano G. F. PIZZETTI, *L' "aiuto medico alla morte volontaria" in Italia fra via*

*referendaria e via parlamentare*, in *Federalismi*, IV, 2022, 763 ss., e volendo ancora B. LIBERALI, cit.